



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 161

OGGETTO: Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 ai fini della definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." e del perimetro di consolidamento della Comunità Valsugana e Tesino per l'esercizio 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **13:45** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 ai fini della definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." e del perimetro di consolidamento della Comunità Valsugana e Tesino per l'esercizio 2024.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.

Atteso che con Decreto Legislativo 118/2011 sono state stabilite le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Premesso che:

- il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;
- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;
- ai sensi dell'art. 49 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati. Inoltre, l'art. 49 citato individua gli articoli del D.lg. n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento;
- il Decreto 11 agosto 2017 ha modificato il principio contabile allegato 4/4 esplicitando le definizioni dei soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica, rideterminando i parametri per la definizione dell'irrelevanza e prescrivendo, altresì, che l'aggiornamento trovi applicazione progressiva: in particolare, a decorrere dall'esercizio 2017 (in provincia di Trento dal 2018) si registra una estensione del novero di soggetti comunque rilevanti ai fini del consolidamento; a decorrere dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 (in provincia di Trento dal 2019) si registra sia una estensione delle società classificate come partecipate ai fini del consolidamento, sia una riduzione della soglia di irrilevanza e pertanto una estensione del novero dei soggetti da consolidare. In particolare, *"A decorrere dall'esercizio 2017 (per i Comuni trentini leggasi 2018) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione"*.

Premesso inoltre che il principio contabile applicato 4/4 prevede, in particolare, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, l'individuazione degli Enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi da aggiornare annualmente:

- uno concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica", in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo e con l'evidenza di quelli che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

- uno concernente gli Enti, le aziende e le società del “gruppo amministrazione pubblica” che saranno compresi nel perimetro di consolidamento.

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito nel Principio Applicato (PCA) 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato”, spetta al Presidente della Comunità, in nome del Comitato Esecutivo, l’approvazione dei due citati elenchi e i successivi, relativi aggiornamenti.

Dato atto che, nello specifico, a mente del paragrafo 2. del principio contabile allegato 4/4, costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica:

1. gli organismi strumentali dell’Amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.lg. n. 118/2011, a mente del quale “per organismi strumentali delle regioni e degli Enti locali, si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”;
2. gli Enti strumentali controllati dall’Amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.
 - 2.1. *gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo*, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
 - d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante; l’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi;
 - 2.2. *gli Enti strumentali partecipati dell’Amministrazione pubblica capogruppo*, come definiti dall’articolo 11 - ter, comma 2, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione
 - 3.1. *le società controllate dall’Amministrazione pubblica capogruppo*, ovvero, ai sensi dell’art. 11 – quater del D.lg. 118/2011, le società nei cui confronti l’Ente locale capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante; L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
- 3.2. *le Società partecipate dell'Amministrazione pubblica capogruppo*, intendendosi per tali le Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020 con riferimento all'esercizio 2019 (in Provincia di Trento) la definizione di Società partecipata è estesa anche alle Società nelle quali l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di Società quotata ed indipendentemente dall'affidamento di servizi.

Evidenziato che la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica, come prevista dal paragrafo 2 del principio contabile applicato 4/4 sopra riportato, fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale" anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Considerato che il D.lgs 118/2011 prevede:

- all'art. 11bis, comma 3 che ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II del Decreto (settore sanitario);
- all'art. 11ter, comma 2 che, in mancanza dei presupposti volti a qualificare l'ente strumentale partecipato quale controllato dall'Ente pubblico, debbono essere inclusi nel "Gruppo amministrazione pubblica", gli Enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione;
- all'art. 11 – quater, comma 4 che a decorrere dal bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018 (2019 per la Provincia autonoma di Trento e per gli Enti locali della stessa), sono considerate anche le Società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'articolo specifica altresì che per Società quotate si intendono le Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Richiamati i precedenti provvedimenti con cui negli anni sono stati definiti i soggetti compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento, da ultimo il decreto del Presidente n. 200 dd. 22.12.2023, relativo all'esercizio 2023.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 31 dd. 12.12.2024, ad oggetto "*Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2023. Verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali*".

Considerato che nel corso del 2024 non vi sono state modifiche rispetto alle partecipazioni detenute alla data della ricognizione 2023, fatta salva la riduzione della partecipazione in Trentino Digitale S.p.a. a seguito dell'aumento di capitale mediante sovrapprezzo al quale l'Ente non ha partecipato. Pertanto, ancorché il numero ed il valore delle azioni possedute dalla Comunità Valsugana e Tesino sia rimasto invariato, la percentuale di partecipazione detenuta nella partecipata si è ridotta passando dallo 0,2139% allo 0,1722%.

Sulla base della rilevazione operata gli organismi/enti/società riconducibili alla Comunità Valsugana e Tesino sono i seguenti:

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione al 31.12.2023	Classificazione art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Organismi e enti strumentali	Società controllata	Società partecipata a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici da parte del Comune	Società in house	Da inserire nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" (allegato A)
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	Servizi istituzionali, generali e di gestione	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Trentino Digitale S.p.A.	0,1722%	Servizi istituzionali, generali e di gestione	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,2614%	Servizi istituzionali, generali e di gestione	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Azienda per il Turismo Valsugana società cooperativa	1,89%	turismo	NO	NO	NO	NO	NO	NO

A dette Società si aggiunge la partecipazione nella Fondazione "Daziario – Gaudenzi", che opera nell'ambito della "tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali".

Evidenziato quindi che non rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica:

- l'Azienda per il Turismo Valsugana società cooperativa in quanto non interamente partecipata pubblica;
- la Fondazione "Daziario – Gaudenzi" in quanto non interamente partecipata pubblica e non affidataria di incarichi diretti da parte della Comunità Valsugana e Tesino.

Rilevato pertanto che l'elenco degli enti appartenenti al Gruppo Pubblica Amministrazione è formato dai seguenti soggetti (**allegato A**):

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione al 31.12.2023
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%
Trentino Digitale S.p.A.	0,1722%
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,2614%

Preso atto che diviene ora necessario procedere all'individuazione degli Enti e delle Società compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" da includere nel perimetro di consolidamento.

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto A) "Gruppo amministrazione pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto B) "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza: quanto il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto di un servizio pubblico, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale sociale della società partecipata;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Atteso altresì che, secondo quanto previsto dal Principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011, secondo il quale *"A decorrere dall'esercizio 2017 (per i Comuni trentini leggasi 2018) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione"*.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, rappresentati nella Circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021, laddove, nell'Allegato – Estratto orientamenti Corte dei Conti (deliberazione n. 153/2021/PRSE, precisa che *"l'eventuale esclusione dall'area di consolidamento di tali soggetti (società in house) determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile poiché le società in house, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale (Cons. Stato sentenza n. 2660/2015)"* e ancora *"..... che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house .. tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento."*

Preso atto degli orientamenti della Corte dei Conti - Sezione per il controllo per il Trentino Alto Adige – di Trento che rileva l'errata esclusione da parte di alcuni Comuni, sia dal gruppo amministrazione pubblica che dal perimetro di consolidamento, delle partecipazioni in società in house non affidatarie di servizi pubblici locali.

Evidenziato quindi che, a partire dall'anno 2021, le società in house sono state incluse nel Gruppo Amministrazione Pubblica e sono state oggetto di consolidamento.

Considerato quindi che, sulla base della normativa vigente e degli orientamenti della Corte dei Conti sopra richiamati, sono da considerare incluse nel perimetro di consolidamento le seguenti società (**allegato B**):

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione al 31.12.2023
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%
Trentino Digitale S.p.A.	0,1722%
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,2614%

Rilevato che il citato principio prevede al paragrafo 4.4 che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati.

Considerato inoltre che a norma del paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4 l'amministrazione pubblica capogruppo impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e che tali direttive riguardano:

- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato nel rispetto dei termini enunciati dal principio stesso;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato secondo quanto dispone il principio stesso;
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4), se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo è tenuta a predisporre e trasmettere ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica;
- l'invito ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In questo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Richiamati:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.4272009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";
- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria";
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino.";

- il decreto del Presidente n. 1 dd. 18.08.2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Dato atto inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente,

DECRETA

1. Di approvare l'elenco degli enti, delle aziende e delle società che, in applicazione dei principi di cui all'allegato 4/4 del D.lg. 118/2011, compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica della Comunità Valsugana e Tesino, riferito all'esercizio 2024 (allegato A):

Società		Anno costituzione	Capitale sociale al 31.12.2023
1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	1996	€ 9.553,00
2	Trentino Digitale S.p.A.	2018	€ 8.033.208,00
3	Trentino Riscossioni S.p.A.	2008	€ 1.000.000,00

2. Di approvare l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024(allegato B):

Società		% Partecipazione al 31.12.2023
1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	0,54%
2	Trentino Digitale S.p.A.	0,1722%
3	Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0994%

3. Di incaricare il Responsabile del Settore finanziario ad impartire agli enti attualmente compresi nel perimetro di consolidamento le direttive e le linee guida necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
4. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti 1) e 2) che precedono sono soggetti ad aggiornamento annuale con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
5. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m..

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.